|  |  |
| --- | --- |
|  | *ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. DELEDDA” SAN SPERATE**INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO A INDIRIZZO MUSICALE* |
| *VIA PIXINORTU, 28 - CAP. 09026 SAN SPERATE**Tel. 0709600836 - Fax 0707340992 - C.F. 92105380924 - C.M. CAIC84100V - Email: caic84100v@istruzione.it* *Pec: caic84100v@pec.istruzione.it - CUU: UF8DJG* |

**CIRCOLARE N. 34**

(Anno Scolastico 2024/2025)

San Sperate, 29 OTTOBRE 2024

Al Personale Docente

A tempo determinato annuale

Al DSGA

All’ALBO/Sito WEB

OGGETTO: Ferie personale a tempo determinato annuale - INVITO ad USUFRUIRNE.

L'art. 38 CCNL 2019/21, abrogando l'art. 41 del CCNL precedente, ha sostituito il comma 15 dell'art. 13 del CCNL 2007 con il seguente "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative". In merito alla monetizzazione delle ferie la Dichiarazione Congiunta n. 2 prevede quanto segue: "In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEFDip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della CESSAZIONE DEL SERVIZIO le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012". Pertanto, il personale scolastico a tempo determinato annuale è formalmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, ed invito ad esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. La fruizione delle ferie viene dettata dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che recita così: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. Con la presente comunicazione il personale/docente annuale è messo in condizione di esercitare tale diritto. A tal fine il docente si ritiene effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitato

formalmente a farlo, e, nel contempo, informato, in modo accurato e in tempo utile, a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire. Si ribadisce che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di simile periodo. La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Adriana Mura